

NEL CAOS DEL SUSESSIRSI DI DECRETI LEGGE FACCIAMO UN PO' DI ORDINE SU GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ALLA LUCE DEL DECRETO LEGGE AGOSTO (d.L.14 AGOSTO N-104).

La materia degli ammortizzatori sociali (CIG- CIG IN DEROGA, FIS E GLI ALTRI) è stata quella che dall'inizio dell'emanazione dei decreti più messa in discussione.

Tutto ciò ha costituito sicuramente un caos per gli operatori del diritto ma anche per i datori di lavoro i quali oltre a doversi preoccupare delle chiusure e delle successive riaperture, di rispettare gli oneri di sicurezza si sono dovuti preoccupare di capire come e quale ammortizzatore sociale applicare subendo il peso di una sospensione o una riduzione dell'attività lavorativa.

Pertanto, attraverso questo articolo si vuole cercare di mettere ordine in quella confusione che il DECRETO DI AGOSTO, potremmo definirlo decreto infuocato, ha creato. In realtà, a parere di molti esperti del diritto il DECRETO AGOSTO ha innovato la materia degli strumenti di integrazione salariale con soluzioni originali e creative.

Questo decreto per molti è riuscito, da una prima lettura, a farsi che gli ammortizzatori sociali vengano usati in modo corretto tramite anche una decontribuzione per le aziende che riprendono l'attività lavorativa con tutta la loro forza lavoro fino a fine anno.

IL DECRETO AGOSTO contiene una serie di misure volte a rilanciare l'economia del paese sia con riferimento ai datori di lavoro sia al rilancio occupazionale con uno sguardo anche ai lavoratori autonomi. Si potrebbero così sintetizzare le innovazioni assunte con questo nuovo pacchetto di norme:

- RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO: SOSTEGNO IMPORTANTE PER LE IMPRESE E PER L'OCCUPAZIONE;
- INCENTIVI PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO;
- DIVIETO DI LICENZIAMENTO;
- TRASFORMAZIONI DEI CONTRATTI A TERMINE AVVENUTE DAL 15 AGOSTO;
- ESONERO CONTRIBUTIVO PER CHI RINUNCIA ALL'USO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI;

IL DECRETO AGOSTO non modifica le prime disposizioni della CASSA COVID contenuta nel DECRETO CURA ITALIA richiamandole nella parte in cui stabilisce che la causale per accedere alle forme di integrazione salariale è sempre la stessa e cioè: SOSPENSIONE O LA RIDUZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA PER EVENTI RICONDUCEBILI AL COVID-19.

PARTIAMO PROPRIO DALL'ART.1 del DECRETO AGOSTO CHE disciplina gli AMMORTIZZATORI SOCIALI per meglio dire LA CIG- LA CIG IN DEROGA CON CAUSALE COVID 19 (rinominata CASSA COVID 19).

IL PRIMO punto da analizzare è la DURATA di 18 SETTIMANE (dal 13 luglio al 31 dicembre 2020) da suddividere in due distinti momenti:

- 1) Prima tranche di 9 settimane:

- Riferita a tutti i datori di lavoro senza alcuno specifico onere di tipo contributivo;
- Se viene autorizzata NON HA NESSUN OBBLIGO CONTRIBUTIVO

2) LA SECONDA TRANCHE DI 9 SETTIMANE :

- Solo per i datori di lavoro autorizzati a beneficiare interamente delle precedenti 9 settimane da fruire entro il 31/12/2020:
- Obbligo di contribuzione a seconda della perdita di fatturato subita;
- Sarà gratuita solo per i datori di lavoro che hanno subito un calo del fatturato nel primo semestre 2020 superiore al 20% rispetto l'anno precedente.

TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- Entro la fine di settembre se si intende beneficiare subito della cassa COVID-19 (30 settembre);
- Entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA ALL'INPS E RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALL'AMMORTIZZATORE SOCIALE RICHIESTO

1ª FASE : presentazione della domanda con contestuale COMUNICAZIONE (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO EX ART.47D.P.R. N.445/2000) la sussistenza dell'EVENTUALE RIDUZIONE DI FATTURATO. Questo ricordiamo servirà per le imprese che vorranno accedere alla seconda tranche delle 9 settimane per stabilire il contributo che devono versare.

2ª FASE: L'INPS autorizza gli ammortizzatori sociali richiesti e in base all'autocertificazione allegata alla domanda individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro dovrà versare a partire dal periodo di paga successivo alla concessione dell'integrazione salariale richiesta.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE E ALIQUOTE

LE Aziende che vogliono usufruire delle 18 settimane di ammortizzatori sociali previste dal DECRETO AGOSTO, e che si sono trovate a sospendere o ridurre l'attività lavorativa a seguito di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID -19 si troveranno a dover pagare IN BASE AL FATTURATO DICHIARATO CON LA RICHIESTA:

- IL 9 % DELLA RETRIBUZIONE NON EROGATA DURANTE LA CIG SE



La riduzione del fatturato è pari o inferiori al 20%

Da calcolare sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

- IL 18 % DELLA RETRIBUZIONE NON EROGATA DURANTE LA CIG SE



Se non c'è stata alcuna riduzione del fatturato

Per entrambe le aliquote l'ammontare del fatturato si calcola dal raffronto del fatturato aziendale relativo al primo semestre del 2020 con quello corrispondente nel 2019.

PERTANTO, superate le prime 9 settimane il contributo aggiuntivo sarà di rilievo qualora l'impresa non abbia avuto riduzioni di fatturato.

A questo punto non si comprende la logica del disincentivo a queste aziende che potrebbero accedere agli strumenti di ammortizzatori sociali ordinari. Pertanto, sicuramente tali aziende, ci pensano due volte a richiedere tali aiuti occupazionali.

Però IN CASO DI FUTURO INCERTO potrebbe essere prudente comunque sostenere un onere maggiore ma mantenere periodi di sospensione per il futuro.

NOVITA' DEL DECRETO AGOSTO:

LA RIMESMISSIONE DEI TERMINI:

- DAL 31 LUGLIO AL 31 AGOSTO termine di accesso ai trattamenti collegati al COVID - 19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento delle prestazioni in scadenza;
- DAL 31 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE termini decadenziali in base alla disciplina ordinaria.

L'ASSORBIMENTO DEL 1° PERIODO DI FRUIZIONE

Le aziende c.d. parsimoniose perdono in tutto o in parte nove settimane del decreto rilancio solo se le nove settimane sono state programmate tra il 13 luglio al 31 ottobre 2020. E cioè chi aveva programmato le 9 settimane in quel lasso di tempo le vedrà assorbite interamente nelle nove settimane del DECRETO AGOSTO.

IN QUESTO CASO NON GLI RESTA CHE USUFRUIRE DELLE SOLE 9° SETTIMANE A PAGAMENTO.

L'assorbimento riguarda solo i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati. Ciò significa che i datori di lavoro che non hanno interamente fruito delle prime 18 settimane previste dal DECRETO CURA ITALIA perdono le settimane residue.

Ad essere penalizzati dall'assorbimento sarebbero per lo più i datori di lavoro delle zone gialle e rosse.

In sostanza quella misura di maggior tutela riconosciuta alle aziende più sfortunate viene di fatto cancellata con un effetto di livellamento della durata delle integrazioni salariali per l'intero territorio nazionale.

In realtà però il DECRETO AGOSTO ALL'ART.19 DISPONE PER LE ZONE GIALLE E ZONE ROSSE UN CUSCINETTO DI SALVATAGGIO del tutto ILLUSORIO.

Tale norma dispone che i datori di lavoro che abbiano sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei propri lavoratori per ragioni legati all'emergenza epidemiologica COVID 19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni emergenziali prima dell'entrata in vigore del DECRETO DI AGOSTO e potevano presentare domanda dei trattamenti di cui all'art.19 e 22 quinquies, d.l. 17 marzo 2020 n.18 convertito con la l. n.2e del 24/04/2020 con causale "COVID 19 - OBBLIGO DI PERMANENZA DOMICILIARE".

Questi possono, quindi, presentare adesso tale domanda per i periodi che vanno dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 per avere autorizzate 4 settimane in più di CIG (o degli altri ammortizzatori sociali).

A questo punto ci troveremmo in una situazione del genere:

- Se le aziende hanno già richiesto la cassa in deroga per questi periodi LA NUOVA DISPOSIZIONE NON LI RIGURDA.
- SE NON HANNO CHIESTO QUESTO INTERVENTO VENGONO RIMESSI IN TERMINI DALL'ART.19

MA COMUNQUE ECCO LA BEFFA!!!!

Nelle due ipotesi I TRATTAMENTI AGGIUNTIVI per le zone gialle e rosse, anche se collocati temporalmente prima dei periodi di integrazione salariale riconosciuti a livello nazionale NON ESONERANO TALI DATORI DI LAVORO DALL'ASSORBIMENTO poiché i complessivi periodi di ammortizzatore (4 +18 settimane o 13+18 settimane) non sono stati esauriti entro il 12 luglio 2020.

In pratica da una parte con la rimessione in termine si cerca di dare qualcosa in più a quelle attività produttive di quelle zone sfortunate, dall'altro lato comunque si è cercato di livellare con l'assorbimento a livello nazionale.

A questo punto manca di analizzare le modalità di pagamento, ci si chiede CHE FINE HANNO FATTO I PAGAMENTI SPRINT? Cioè l'erogazione di una parte degli ammortizzatori sociali dall'INPS dov'è finita? IL PAGAMENTO SPRINTS, inserito dal DECRETO RILANCIO prevedeva un acconto dall'INPS e il saldo al consuntivo.



ART.1 COMMA 6 DIMENTICA IL PAGAMENTO SPRINTS FACENDO COSÌ FINIRE LA BREVE ESPERIENZA DEL PAGAMENTO DIRETTA DA PARTE DELL'INPS



MA PREVEDE

CHE il datore di lavoro dovrà inviare all'istituto tutti i dati necessari per il pagamento ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI COLLOCA IL BENEFICIO RICHIESTO.

OPPURE

SE POSTERIORE ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE



In sede di PRIMA APPLICAZIONE (PRIMO PERIODO RICHIESTO) i termini vengono spostati al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del DECRETO AGOSTO (14 LUGLIO) se questa è posteriore al termine ordinario.

Trascorsi inutilmente tali termini il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

Altra novità del DECRETO AGOSTO sono GLI ESONERI CONTRIBUTIVI PER MANCATO UTILIZZO DI STRUMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE.

Tale incentivo lo possono richiedere i datori di lavoro che non sono ricorsi alla cassa integrazione o a qualsiasi altro strumento di integrazione salariale ex art.3 DECRETO AGOSTO e da utilizzare entro il 31 dicembre 2020.

Lo scopo è premiare aziende che anche se nei mesi precedenti hanno usufruito di qualche strumento di integrazione salariale e hanno vissuto difficoltà legati alla ripresa della prima fase di lock down e che ne sono usciti, anche con i primi aiuti statali, a far riprendere l'attività aziendale e così permettendo il regolare svolgimento della prestazione lavorativa a tutti i lavoratori.



AVRANNO COSI DIRITTO ALL'ESONERO DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA.

I PUNTI ESSENZIALI DELL'ESONERO SONO:

- PERIODO DI 4 MESI
- DOPPIO DELLE ORE DI INTEGRAZIONE SALARIALE UTILIZZATA A MAGGIO E GIUGNO DA RIPARAMETRARE ED APPLICARE SU BASE MENSILE
- ESCLUSIONE DEL PREMIO INAIL CHE DOVRA' ESSERE VEDRSATO
- L'ESONERO DOVRA' ESSERE RICHIESTO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 E POTRA' ESSERE CUMULATO CON ALTRE AGEVOLAZIONI.

Si potranno prospettare due situazioni nell'ultimo quadrimestre dell'anno:

- 1) ATTIVITA' NON RIPARTE: nella misura di garantire piena occupazione e il datore di lavoro in questa ipotesi sarà costretto a ricorrere all'integrazione salariale sopportando l'onere contributivo aggiuntivo.
- 2) ATTIVITA' RIPARTE CON PIENA OCCUPAZIONE: il datore di lavoro non dovrà ricorrere all'integrazione salariale per cui POTRA' INCASSARE L'INCENTIVO CONTRIBUTIVO.

PUNTI NEGATIVI DEL DECRETO AGOSTO O PER MEGLIO DIRE DUBBI SENZA UNA RISPOSTA.....

1) Beffa per le aziende parsimoniose che perdono in tutto o in parte le 9 settimane del decreto rilancio assorbite nelle nove settimane del decreto agosto;

2) gli ammortizzatori sociali non sono più gratuiti per i datori di lavoro ma pagheranno un'aliquota addizionale in base alle perdite di fatturato subite e non subite;

3) risulterebbe incomprensibile il DISINCENTIVO all'utilizzo degli ammortizzatori sociali alla luce del divieto di licenziamento che continua fino al 31/12/2020 come previsto dal DECRETO AGOSTO. Sarebbe illogico visto e considerato che le imprese per stare a galla e non chiudere devono quasi necessariamente ricorrere agli ammortizzatori sociali in mancanza di una ripresa totale della propria attività;

4) IL RIFERIMENTO TEMPORALE PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INCREMENTALE è ILLOGICO! Poiché la cassa di integrazione non è un BENEFIT ma uno strumento di conservazione dei posti di lavoro.

In fine non resta che considerare che il caos di quest'anno tra decreti che modificano in continuazione gli strumenti di integrazione salariale utilizzati dalle aziende ha dato sicuramente il la a riformare questa materia, riforma richiesta da molto tempo a gran voce da tutti i sindacati. Sarà la volta buona?